



REGIONE SICILIANA

**DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI
CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO TUTELA**

VISTO il Regolamento approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357.

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana.

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975 n. 637 recante norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, delle antichità e belle arti.

VISTA la L.R. 1 agosto 1977, n.80.

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana, approvato con D.P.R.S. Del 28.2.1979, n. 70.

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n.116.

VISTO l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10.

VISTO il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato con Decreto Legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42, pubblicato nel supplemento ordinario n. 45 della G.U.R.I. del 24.2.2004 e sue modifiche ed integrazioni.

VISTA la L.r. n. 19 del 16 dicembre 2008, pubblicata nella G.U.R.S. n. 59 del 24 dicembre 2008, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione.

VISTO il Decreto Presidenziale del 5 dicembre 2009, n. 12, pubblicato nella G.U.R.S. n. 59 del 21.12.2009, recante il regolamento per l'attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

VISTO il DA del 1 febbraio 2012 n. 98 con cui è stata disposta l'adozione del Piano Paesaggistico degli Ambiti 14 e 17 ricadenti nella provincia di Siracusa

VISTO il ricorso gerarchico prodotto, con atto qui spedito in data 07.05.2013, dalla Ditta XXXXXXXXXXXX domiciliato in XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso il provvedimento n. 2964 del 6.03.2013, notificato in data 10 aprile 2013, con il quale la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Siracusa ha respinto la richiesta di N.O. Ai sensi dell'art.146 d.lgs.42/04

ACCERTATO che il ricorso in argomento è ricevibile, perché è stato presentato entro il termine di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 1199/1971.

CONSIDERATO, sulla scorta di un indirizzo giurisprudenziale fatto proprio dal Consiglio di Stato (Ad. Plen. 27.11.1989, n. 16; C.G.A 8 marzo 2005, n. 101), di potere decidere il ricorso



REGIONE SICILIANA

gerarchico de quo anche dopo la decorrenza del termine di cui all'art. 6 del D.P.R. 1199/71, al fine di rimuovere la perdurante indeterminatezza nella decisione del contenzioso.

ESAMINATI i motivi del ricorso che possono così riassumersi: si lamenta il fatto che la Soprintendenza consideri l'istanza presentata dall'istante non come richiesta in sanatoria ma come nuova edificazione e che pertanto non applicando l'art 167 del d.lgs 42/04. non considera sanabili opere che non determinando aumento di superfici utili o di volumi e trattandosi di piccoli abusi potrebbero essere autorizzati in sanatoria.

VISTE le controdeduzioni della Soprintendenza di Siracusa contenute nella nota n.12416 del 26 agosto 2014 esaminati gli atti ad esse allegati.

RILEVATO dalle controdeduzioni della Soprintendenza che le opere di cui trattasi erano state oggetto di verbale di accertamento, relativo all'edificazione di 5 pilastri in blocchi di arenaria in assenza di concessione edilizia, da parte della polizia municipale di Noto e da successiva ordinanza di demolizione, n. 241 del 22 luglio 2011, emessa dallo stesso Comune che avvisava contestualmente il ricorrente della possibilità di avvalersi delle procedure di cui all'art. 13 della Legge 47/85.

RILEVATO che a seguito della trasmissione degli atti sopraccitati la Soprintendenza di Siracusa emetteva ordine di sospensione dei lavori con contestuale invito a presentare ai sensi dell'art. 167 del D.lgs 42/04 il progetto delle opere abusivamente eseguite.

Rilevato che la ditta inoltrava istanza di N.O. relativamente a un progetto che anzichè riferirsi a quanto precedentemente accertato come edificato abusivamente, e cioè 5 pilastri, riguardava opere relative a 7 pilastri, che dagli allegati al progetto risultano già edificati, e a un pergolato descritto come da realizzare.

CONSIDERATO che dal progetto inoltrato dalla ditta si evinceva che la ditta aveva comunque ignorato l'ordinanza comunale di demolizione e l'ordine di sospensione lavori e che la ditta non forniva, a seguito del preavviso di diniego protocollo n.16020 del 19 ottobre 2012, alcun chiarimento in merito ai fatti rappresentati

CONSIDERATO infine che il comune di Noto, parimenti richiesto, non forniva informazioni in merito ad eventuale avvio del procedimento ex art. 13 l. 47/85 a seguito dell'ordinanza di demolizione, alla presentazione di istanza di sanatoria o eventuale avvenuta demolizione delle opere.

RITENUTO da quanto sopra rilevato e considerato che la Soprintendenza non poteva valutare l'istanza presentata dalla ditta come istanza ex art.167 del d.lgs 42/04 e pertanto ai sensi dell'art. 146 comma 4 del citato decreto legislativo ha correttamente negato il parere di competenza.

RITENUTO per le su esposte ragioni di dover respingere il ricorso gerarchico prodotto dalla Ditta XXXXXXXXXXXX domiciliato in XXXXXXXXXXXXXXXX, avverso il provvedimento n. 2964 del 6.03.2013 della Soprintendenza di Siracusa.

DECRETA



REGIONE SICILIANA

Art. 1) Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente, è respinto il ricorso, trasmesso dalla Ditta XXXXXXXXXXXX domiciliato in XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, avverso il provvedimento n. 2964 del 6.03.2013 della Soprintendenza di Siracusa.

Art. 2) In conseguenza del superiore accoglimento, è integralmente confermato il provvedimento n. 2964 del 6.03.2013 della Soprintendenza di Siracusa.

Art. 3) La presente decisione sarà comunicata alla ditta ricorrente ed alla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 4) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di avvenuta conoscenza del presente decreto.

Palermo, 13 ottobre 2014

IL DIRIGENTE GENERALE

Giglione

FIRMATO